



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

PROVINCIA DI PISA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 36 del 14-09-2023

Oggetto: ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DEL "GAL TERRE ETRUSCHE".
APPROVAZIONE STATUTO E PATTI PARASOCIALI

L'anno **duemilaventitre** addì **quattordici** del mese di **Settembre** , alle ore **12:00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in seduta straordinaria - pubblica i Consiglieri Comunali e all'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	As
D'ADDONA THOMAS	X		BERNARDINI FRANCESCA	X	
ROMBOLI MARCO	X		VANNOZZI MAURIZIO	X	
BACCI DAVID	X		TONCELLI SERGIO		X
BALLUCHI LISA		X	PIU ANNA		X
VANNINI ILARIA		X	LANCIONI GIUSEPPE		X
CATARZI GIANLUCA	X		GERBONI STEFANIA		X
SOPRANZI SIMONA	X				

PRESENTI

n. 7

ASSENTI

n. 6

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, D.ssa MATTERA ROSANNA , il quale provvede alla redazione del presente verbale;

Essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere D'ADDONA THOMAS nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica il vecchio Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e i Regolamenti europei sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sulla definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed, infine, quello recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle Regioni ultraperiferiche dell'Unione;

DATO ATTO che, in applicazione dei sopra citati Regolamenti, la Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);

VISTO il Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (Feasr), così come previsto dal Regolamento (Ue) n. 2021/2115, il PSP Italia 2023-2027 include interventi regionalizzati;

RICHIAMATE:

- la Delibera di Giunta regionale n. 1534 del 27 dicembre 2022 "Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027" e in particolare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale dell'atto;
- la Delibera di Giunta regionale n. 201 del 6 marzo 2023 "Reg. UE 2021/2115 Feasr - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027 – Modifica della scheda SRG06 "LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale" e approvazione dei territori eligibili al metodo LEADER;
- la delibera regionale nr.341 del 3/4/2023 ad oggetto: Reg. UE 2013/1305 Feasr – Misura 19 "Metodo Leader" - Sottomisura 19.1 "Supporto preparatorio" - Indirizzi per l'attivazione a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie locali di tipo partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico 2023-2027;

CONSIDERATO che l'accesso ai fondi di cui alla Sottomisura 19.1 prevede che i territori eleggibili si candidino attraverso un GAL per il periodo 2023- 2027 al fine di poter svolgere le complesse attività di elaborazione di studi e analisi dell'area di riferimento e di conduzione di attività di animazione degli attori locali allo scopo di progettare e definire una Strategia di Sviluppo;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta regionale n. 1477 del 19 dicembre 2022 “*MISURA 19 del PSR 2014/2020 – Par. 6.3 ‘Requisiti di ammissibilità’ e 8.2 ‘Responsabilità ed Impegni dei Gruppi di Azione Locale (GAL) del Bando ‘Sostegno allo Sviluppo Locale Leader: decadenza del riconoscimento regionale del GAL Etruria Scrl’*” con la quale la Regione ha revocato il riconoscimento LEADER al GAL ETRURIA Scrl rendendo di fatto impossibile al GAL ETRURIA Scrl candidarsi quale soggetto attuatore delle politiche LEADER.

VISTO il verbale dell'assemblea sociale del GAL Etruria del 30 giugno 2023, repertorio 83.216, raccolta n. 49.093, nel quale veniva deliberata la messa in liquidazione della società per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e veniva conseguentemente effettuata la nomina del commissario liquidatore;

RICHIAMATA la visura camerale della società consortile GAL ETRURIA SCRL del 06/09/2023 nella quale società stessa risulta in fase di liquidazione;

DATO ATTO che le funzioni proprie del consorzio GAL ETRURIA SCRL in atto non vengono svolte da alcuna altra società partecipata da questo comune;

CONSIDERATO che:

- questo Comune può partecipare ai Gruppi di Azione Locale legittimati ad elaborare Strategie di Sviluppo Locale ai sensi del citato bando regionale;
- a tal fine, l'Amministrazione comunale ha avviato un'attività di confronto con gli amministratori dei Comuni in continuità territoriale, eleggibili LEADER ed aventi caratteristiche affini sul piano socioeconomico e turistico-culturale;
- I comuni di Montescudaio, Riparbella, Santa Luce, Fauglia, Palaia, Lajatico, Castellina Marittima, Volterra, Chianni, Sassetta, Orciano Pisano, Casciana Terme Lari, Pomarance, Crespina Lorenzana, Monteverdi Marittima, Guardistallo, Terricciola, Castagneto Carducci, Montecatini Val di Cecina, Suvereto, Castelnuovo Val Di Cecina, Bibbona e Casale Marittimo hanno condiviso la volontà di concorrere, con le parti economiche e sociali e gli organismi e i soggetti della società civile presenti sul territorio, alla costituzione di un nuovo GAL, avente l'obiettivo di elaborare una Strategia di Sviluppo Locale tesa a promuovere lo sviluppo rurale, migliorare l'ambiente ed il paesaggio, sostenere lo sviluppo socio-economico, turistico e culturale dei territori, investire nella qualità e nel benessere delle comunità locali, costruire opportunità lavorative per le giovani generazioni, attraverso:
 - l'attuazione di azioni di sviluppo locale (predisposte sulla base delle esigenze rilevate nel territorio) nell'ambito dei programmi operativi promossi dall'Unione europea;
 - la realizzazione di attività di animazione del territorio, di valorizzazione delle risorse locali, di assistenza tecnica alle collettività rurali ed ai proponenti i progetti di sviluppo;
 - la gestione di aiuti comunitari agli investimenti significativi per la comunità rurale nei settori della promozione del territorio, delle produzioni agricole e silvicole locali e della loro valorizzazione, trasformazione e commercializzazione, del turismo rurale, dell'artigianato, della piccola e media impresa e del commercio, con particolare attenzione alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali;

- il Comitato Promotore del GAL, ha avviato la prima fase di una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per la cui attuazione, sarà necessario giungere alla definizione di una struttura comune legalmente costituita (Società consortile a responsabilità limitata “GAL Terre Etrusche”), utile alla elaborazione ed attuazione della Strategie di Sviluppo Locale, per poter partecipare al ciclo di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo già entro il 13 ottobre 2023 come specificato nella Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n.561 del 22-05-2023;
- il partenariato promosso per la costituzione del GAL Terre Etrusche è di tipo “aperto”, nel senso che la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati potrà avvenire anche dopo la costituzione del GAL, previa richiesta e successiva autorizzazione e approvazione degli organi preposti, attraverso l’acquisizione di una partecipazione nella società consortile ovvero mediante la sola condivisione, con delibera di Giunta Comunale, della Strategia di Sviluppo Locale elaborata dal GAL;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 11/05/2023 è stato approvato apposito schema di protocollo, al fine di attivare il partenariato locale necessario per la redazione delle Strategie Territoriali nei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 necessario alla partecipazione del nostro territorio alla prima fase prevista dal DGR 341 del 03/04/2023;
- con Decreto n. 11758 del 05 giugno 2023, il Settore Autorità Gestione Feasr della Regione Toscana ha sancito la pre-ammissibilità della manifestazione d’interesse presentata dal Comune di Riparbella quale Capofila e nella quale si evidenziavano gli accordi di partenariato sottoscritti da 24 Comuni eleggibili Leader delle Province di Pisa e Livorno in cui si impegnavano a costituire un ente per la gestione delle misure LEADER;

EVIDENZIATO che:

- la partecipazione degli enti pubblici ai Gruppi di Azione Locale (GAL) consente all’ente “di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e si sostanzia nella partecipazione in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale, non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato e strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- la partecipazione ai GAL, costituiti nelle forme giuridiche contemplate dai diversi ordinamenti degli Stati Membri dell’UE, è prevista dai regolamenti comunitari che nella gerarchia delle fonti di diritto prevalgono rispetto alle normative nazionali;
- l’art. 4 comma 6 del DLGS 175/2016, così come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017, stabilisce che “è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;
- il Gruppo di azione locale elabora ed attua le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’art.34 del Reg. (UE) 1303/2013, essendo la sua funzione principale quella di programmare e gestire lo sviluppo locale di tipo partecipativo previsto dall’art.32 del Reg.(UE)1303/2013;

- la partecipazione pubblica ai GAL rappresenta un elemento essenziale in quanto questi, ai sensi dell'art.32 paragrafo 2 lett.b) del sopracitato Regolamento UE, rappresentano l'unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali;
- il G.A.L. viene costituito da un partenariato pubblico-privato in conformità alle previsioni della normativa europea e, dunque, non è ascrivibile al novero delle Società a partecipazione pubblica, in quanto specifico strumento individuato dal Reg. (UE)1303/2013 all'art.34 per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art.32;
- Nello specifico, il Regolamento UE n. 1303 del 2013 recante le “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” agli artt. 32 e 34 disciplina, rispettivamente “lo sviluppo locale di tipo partecipativo” e i “Gruppi di azione locale” in attuazione della strategia “Europa 2020” che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
- L'art. 32 dispone che lo sviluppo locale partecipativo (SLTP) è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, può essere sostenuto dagli altri Fondi SIE interessati; è concentrato su territori subregionali specifici ed attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, nonché concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali ed “è gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto”.
- nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei-SIE l'art. 32 del menzionato Regolamento configura uno specifico strumento per il perseguimento di finalità di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale, da attuarsi con il contributo prioritario di forze del territorio.
- l'art. 34, oltre ad individuare i compiti attribuiti ai Gruppi di Azione Locale (analiticamente elencati al comma 3), stabilisce che: *“1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita”*.
- l'accordo di Partenariato relativo all'applicazione dei fondi SIE sul territorio italiano, definito con la Decisione di esecuzione C(2014) 8021 finale del 29 ottobre 2014, che ha recepito lo sviluppo locale partecipativo e confermato che lo stesso *“si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte di attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale elabora un piano di azione locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti”*;
- Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, il G.A.L. va ricondotto agli strumenti di programmazione nell'ambito della cd. “politica concertata”. Esso, infatti, sotto forma di partenariato locale, è una caratteristica del programma LEADER (Liaison entre actions

de développement de l'économie rurale) introdotto con la riforma dei fondi strutturali, deputato ad individuare ed attuare le strategie di sviluppo locale contenute nel Programma di Sviluppo Locale (PSL), le quali coinvolgono territori comunali limitati e ben definiti, di livello sub regionale. L'insieme dei territori comunali coinvolti nell'attuazione del PSL costituisce l'ambito territoriale di operatività del G.A.L. La classificazione delle aree rurali è operata dal PSR conformemente alla metodologia prevista nell'Accordo di Partenariato, con alcuni affinamenti specifici regionali.

- Nel caso di specie, la Regione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa europea e dell'Accordo di partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione, ha approvato con deliberazione n. 1534 del 27 dicembre 2022 "Reg. UE 2021/2115 Feasr-Piano Strategico della Pac(PSP)2023-2027";

VALUTATO che:

- L'articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 175/16 prevede che *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*;
- la Corte dei Conti Sezione Regionale del Controllo per il Veneto, con deliberazione n.13/2023/PASP/Crespadoro (VI), ha ritenuto che *“la partecipazione pubblica al GAL rappresenta un elemento essenziale per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e, per detta partecipazione, possono ravvisarsi i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato. Detta partecipazione presenta, quindi, i caratteri della partecipazione essenziale e come tale ascrivibile alle ipotesi di eccezione di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 5 TUSP in cui si esclude la sottoposizione dell'atto al preventivo parere della Corte dei conti per le ipotesi in cui “ la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative”*;

RITENUTO tuttavia che sia opportuna una verifica preliminare alla costituzione della società circa la sua sostenibilità finanziaria nonché sulla compatibilità della scelta di costituirla con principi di efficienza, efficacia e sostenibilità dell'azione amministrativa;

RICHIAMATA in tal senso, la relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione consiliare depositata agli atti di ufficio;

VALUTATO che:

- la presente deliberazione di adesione al costituendo GAL Terre Etrusche non appare soggetto all'obbligo di preventiva comunicazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale del Controllo per La Toscana in quanto il G.A.L., costituito da un partenariato pubblico-privato in forma di società consortile a responsabilità limitata, in conformità alle previsioni della normativa europea, non appare ascrivibile al novero delle Società a partecipazione pubblica, in quanto specifico strumento individuato dal Reg. (UE) 1303/2013 all'art. 34 per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art.32;
- l'adesione al Gruppo di Azione Locale (GAL) non necessita di preventive forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art.5,c.2delD.Lgs.175/2016 in quanto si tratta di ente che rappresenta l'unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali, ecc.;

ESAMINATI gli schemi dello Statuto della costituenda società e dei Patti parasociali;

RITENUTO:

- di aderire alla costituzione del "GAL Terre Etrusche" nella forma di una SCARL, dando mandato al

Sindaco di sottoscrivere l'atto costitutivo della società;

- di dare atto che l'adesione alla costituzione della società determina il versamento dell'importo di € 6.305,29 per la sottoscrizione delle quote sociali;
- di prendere atto che l'adesione alla costituzione della società determina il versamento di un importo annuale di € 1.450,00 a titolo di quota annua consortile calcolata in rapporto all'incidenza della popolazione residente nel Comune alla data del 31/12/2022 sul totale della popolazione residente nei territori dei Comuni costituenti il Gal Terre Etrusche;
- di autorizzare, fin da ora, il rappresentante dell'Ente nell'assemblea dei soci della costituenda società a votare un eventuale aumento di capitale per l'ampliamento della società ai soggetti privati nelle forme di legge, rinunciando preventivamente alla opzione di acquisto delle nuove quote;

PRESO ATTO che:

- con gli articoli 42 ("Gruppi di azione locale LEADER") e 43 ("Kit di avviamento LEADER") del Regolamento (UE) 1305/2013 si prevede che "il sostegno allo sviluppo locale nell'ambito di LEADER può comprendere anche un "kit di avviamento LEADER" e che è necessario, anche in relazione alla rendicontazione delle spese, procedere alla creazione di uno specifico fondo comune di gestione, da impiegare per le spese tecniche necessarie alla costituzione del GAL e al suo capitale sociale, all'avvio e prosecuzione delle attività di animazione locale e alla stesura della SSL, in vista della partecipazione alla selezione pubblica bandita dalla Regione, che prevede uno specifico fondo per il sostegno preparatorio alla definizione della SSL;
- tale fondo comune di gestione sarà costituito dai versamenti delle quote societarie degli aderenti al GAL;
- la quota a carico del Comune di Crespina Lorenzana per la partecipazione alla società è pari ad euro 6.305,29 ed è stata calcolata in rapporto all'incidenza della popolazione residente nel Comune alla

data del 31/12/2022 sul totale della popolazione residente nei territori dei Comuni costituenti il Gal Terre Etrusche;

VISTO lo statuto della società consortile a responsabilità limitata “GAL Terre Etrusche”, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs.267/2000;

RITENUTA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art.42del TUEL di cui al D.lgs. n.267/2000;

VISTO il parere dell’organo di revisione rilasciato con verbale numero 47 del 08/09/2023 ai sensi dell’articolo 239 del Tuel;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti favorevoli unanimi espressi da n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di prendere atto dell’avvenuta cessazione di tutte le attività connesse al conseguimento dell’oggetto sociale della società GAL Etruria srl nonché della volontà espressa dall’assemblea sociale di procedere alla liquidazione della società stessa;
- Di aderire alla costituzione della Società Consortile a Responsabilità Limitata “GAL TerreEtrusche”.
- Di approvare lo schema di statuto della suddetta Società, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.
- Di approvare lo schema dei patti parasociali allegati al presente atto, dando mandato al Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, per la sottoscrizione.
- Di dare Mandato al Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, di sottoscrivere l’atto costitutivo della società e di promuovere la partecipazione del Comune alla definizione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terre Etrusche con le finalità di cui al bando regionale approvato di cui al Delibera della Giunta della Regione Toscana n.561 del 22-05-2023;
- Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre ogni attività funzionale alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale pari ad euro 6.305,29;
- Di autorizzare fin da ora il rappresentante dell’Ente nell’assemblea dei soci della costituenda società a votare un eventuale aumento di capitale per l’ampliamento della società ai soggetti privati nelle forme di legge, rinunciando preventivamente alla opzione di acquisto delle nuove quote;
- Di dichiarare, con voti favorevoli n. 7 espressi da n. 7 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000, stante l’urgenza di partecipare all’avviso per le strategie territoriali rivolto alle coalizioni locali delle sei Aree interne 2021-2027.

**Deliberazione
CONSIGLIO
COMUNALE n. 36 del
14-09-2023**

Approvato e sottoscritto

Il Presidente D'ADDONA THOMAS

Il Segretario Comunale MATTERA
ROSANNA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Crespina Lorenzana ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DEL "GAL TERRE ETRUSCHE".
APPROVAZIONE STATUTO E PATTI PARASOCIALI**

SERVIZIO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Crespina Lorenzana, 08-09-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DANIELA TAMPUCCI



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DEL "GAL TERRE ETRUSCHE".
APPROVAZIONE STATUTO E PATTI PARASOCIALI**

SERVIZIO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Crespina Lorenzana, 08-09-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE
UMANE

DANIELA TAMPUCCI



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Provincia di Pisa)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera n. 36 del 14-09-2023

OGGETTO:	ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DEL "GAL TERRE ETRUSCHE". APPROVAZIONE STATUTO E PATTI PARASOCIALI
-----------------	--

La presente deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1, D.lgs. 18.8.2000 n.267, viene affissa all'albo pretorio dal 20-09-2023 e per 15 giorni consecutivi.

(X) viene dichiarata immediatamente esecutiva a sensi del 4° comma dell'art.134 del D.lgs. n.267/2000.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

20-09-2023

L'INCARICATO
LINDA SARDELLI

STATUTO

Art. 1. Denominazione.

1.1. È costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter Codice civile, una Società consortile a responsabilità limitata, non a scopo di lucro, con la denominazione: “**Gal Terre Etrusche soc. consortile r.l.**”, abbreviabile in “**TerretruscheS.C.r.l.**”.

Art. 2. Scopo e oggetto sociale.

2.1. La società indirizza le proprie iniziative al sostegno e alla promozione e attuazione delle politiche di sviluppo rurale, svolgendo la propria attività integrata in coerenza con gli atti di indirizzo delle programmazioni locali, regionali, nazionali e comunitarie.

Essa opererà in particolare in tutti i settori che determinano e definiscono le politiche di sviluppo delle aree rurali partecipando in prima persona, promuovendo, divulgando e sostenendo tutte le linee di aiuto regionali, nazionali, comunitarie e di altra origine, a favore di questi territori. Nella sua missione istituzionale l'approccio LEADER, declinato nel principio dello Sviluppo locale di tipo partecipativo che rappresenta per le comunità rurali dell'UE un metodo per coinvolgere i partner locali nello sviluppo futuro del proprio territorio, sarà prioritario. A tale scopo, configurandosi nel suo operato come Agenzia di Sviluppo Locale anche secondo i principi LEADER su esposti, individua in prima istanza, ma non in maniera esclusiva per tutti i settori determinanti i seguenti ambiti tematici:

- a. promuovere e sostenere iniziative per favorire il mantenimento in sede delle popolazioni locali;
- b. consolidare l'occupazione esistente e creare nuovi posti di lavoro e nuove imprese, privilegiando potenzialità e risorse locali;
- c. favorire e sostenere l'attività di tutti i settori economici ed in particolare quelli che si basano sulla valorizzazione delle potenzialità endogene del territorio rappresentato dai soci;
- d. sostenere, preservare, promuovere e divulgare l'identità storica e socioculturale dei territori rappresentati dal corpo sociale;
- e. sostenere politiche e iniziative di integrazione, di inclusione e pari opportunità contro qualsiasi problematica discriminante;
- f. sostenere, preservare, promuovere e divulgare l'identità e le emergenze naturali e ambientali dei territori rappresentati dal corpo sociale;
- g. sostenere, preservare, promuovere e divulgare sistemi socioeconomici ecologicamente sostenibili con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni di CO₂ o di altri gas effetto serra;
- h. redazione e realizzazione di studi, pianificazioni programmi e progetti di fattibilità sviluppo a sostegno dell'accesso a politiche di aiuto e di introduzione di innovazioni di processo e di prodotto;
- i. attivare, sostenere, promuovere qualsiasi strumento di comunicazione atto ad implementare sistemi in rete su qualsiasi mezzo cartaceo o digitale, finalizzati al trasferimento di conoscenze, formazione di reti di comunità, comunicazione, promozione e commercializzazione;
- j. favorire la diffusione di innovazione in tutti i settori;
- k. attivare, sostenere, promuovere sviluppare un sistema integrato di informazioni di scambi e sinergie tra i soggetti operanti nelle aree rurali e marginali della Stato italiano, dell'Unione Europea, di paesi candidati all'ingresso nell'Unione e in paesi terzi extracomunitari purché riconosciuti dallo Stato italiano e dall'unione Europea, in collegamento con la Rete Rurale

Nazionale, Comunitaria e qualsiasi altra istituzione con _finalità statutarie condivisibili.

l. attivare, sostenere, promuovere tutte le iniziative atte a diffondere i principi e i fondamenti dell'Unione Europea e la coscienza di cittadino dell'Unione Europea.

m. promuovere, preservare e sviluppare l'agricoltura, le produzioni tipiche e tradizionali, le politiche colturali sostenibili, l'innovazione di processo e di prodotto in ambito agroalimentare, l'utilizzo sostenibile delle risorse del bosco e lo sviluppo della _filiera legno-energia.

La società può operare nell'ambito territoriale dei regolamenti comunitari in genere, leggi nazionali, regionali e di ogni altro organismo atti alla realizzazione dello scopo sociale, sia a livello nazionale, che comunitario che extracomunitario.

Per il compimento delle operazioni di cui sopra la Società potrà chiedere ai soci che vorranno effettuarli, finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, con obbligo di rimborso.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le operazioni e le attività finanziarie, creditizie, mobiliari, immobiliari (acquisti, vendite, permuta, costituzioni di __diritti di superficie, locazioni con patto di futura vendita, vendite o acquisti con patto __di riscatto, realizzare strutture e infrastrutture di fabbricati, divisioni, ecc), tecnico-scientifiche e promozionali compreso il leasing, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e dirette allo sviluppo economico ed occupazionale e al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale in genere.

Art. 3. Sede. Domicilio dei soci. Forma delle comunicazioni ai soci e fra i soci.

3.1. La sede sociale è stabilita nel territorio del Comune di Volterra (PI)

L'organo amministrativo può trasferire la sede nell'ambito del territorio dello stesso Comune.

3.2. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi secondarie ed altre unità locali sia in Italia che all'estero.

3.3. Ai fini delle comunicazioni previste dalla Legge e dallo Statuto, esse dovranno essere effettuate tramite raccomandata o tramite PEC. Il domicilio dei soci s'intende eletto all'indirizzo fisico risultante dal libro dei soci. È onere di ciascun socio comunicare all'organo amministrativo della società le variazioni del domicilio elettivo e l'organo amministrativo della società è tenuto ad annotarle senza indugio nel libro dei soci. In ogni caso potrà essere utilizzata la PEC risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (INI-PEC).

Art. 4. Durata.

4.1. La durata della Società è fissata fino al trentuno (31) dicembre duemila cinquanta (2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Art. 5. Soci.

5.1. Il numero dei soci non è limitato, ma non potrà essere inferiore a cinque (5).

5.2. Possono divenire soci gli Enti Locali, le Camere di Commercio, gli Enti Parco, le Associazioni, le Imprese private, le Fondazioni, gli Istituti di credito e tutti i soggetti che possono contribuire al raggiungimento dell'obiettivo sociale.

5.3. Le Organizzazioni suddette possono partecipare direttamente o tramite loro strumenti o società operative.

5.4. Considerato che il Consorzio nasce anche per accedere ad uno strumento comunitario dell'Unione Europea che coinvolge direttamente "le comunità locali" nella definizione e gestione dei progetti, è necessario che le finalità e lo scopo di ogni socio partecipante al consorzio non siano in contraddizione con il Trattato dell'Unione Europea e che l'adesione di ogni singolo consorziato non sia finalizzata ad ottenere vantaggi economici singoli.

5.5. Nel caso di impresa singola la richiesta di adesione deve dimostrare che l'interesse è comune a più soggetti.

Art. 6. Ammissione nuovi soci.

6.1 Chi intende essere ammesso in qualità di socio, in fase successiva a quella di costituzione, dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione della ragione sociale;
- b) l'indicazione dell'importo della quota che si intende sottoscrivere. Se il richiedente è un Comune, la quota dovrà essere proporzionale agli abitanti residenti in rapporto a quelli degli altri Comuni soci.
- c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali relative al funzionamento della società.

6.2. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la insussistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della stessa.

6.3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia sono insindacabili e devono essere motivate nell'interesse della compagine sociale.

6.4. La delibera di ammissione diverrà operativa con l'iscrizione presso il registro delle imprese competente per territorio che verrà effettuata solo dopo che il nuovo socio ammesso abbia provveduto al versamento della quota sociale sottoscritta.

6.5. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento la delibera diverrà inefficace.

Art. 7. Adesione di Enti Locali.

7.1. Gli Enti Locali, nella fase costitutiva, dovranno sottoscrivere una quota del capitale sociale della società non inferiore al cinquantuno per cento (51%) del totale.

7.2. Il mantenimento di una quota pari almeno al cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale è previsto anche durante tutta la vita della società. Da tale disposizione deriva che l'ingresso di nuovi soci, mediante acquisizione di quote sociali da altri soci o mediante l'aumento del capitale sociale della società, non dovrà mai, in nessun caso, comportare una diminuzione della quota sottoscritta dagli Enti Locali al di sotto del cinquantuno per cento (51%).

Art. 8. Obblighi dei soci.

8.1. I soci sono obbligati:

- a.) al versamento della quota del capitale sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 6.
- b.) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
- c.) al versamento dei contributi annuali deliberati dall'assemblea generale dei soci così come previsto da apposito regolamento di gestione dei contributi approvato dalla stessa assemblea generale.

8.2. Il socio che risulti gravemente inadempiente agli obblighi previsti nel comma precedente e al regolamento di gestione del contributo annuale può essere diffidato dall'organo amministrativo a adempiere in un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine e fintantoché non avrà adempiuto, non potrà esercitare il diritto di voto in assemblea. La diffida dev'essere inviata per posta raccomandata o tramite Pec.

Articolo 8 bis. Clausola di Salvaguardia soci pubblici

8bis.1. Il CdA è tenuto a verificare ogni quadrimestre lo stato di equilibrio finanziario e contabile del Gal Terre Etrusche e relazionare senza indugio **l'assemblea generale dei soci** allorquando emergesse un disavanzo o scostamento rispetto al bilancio preventivo che, proiettato sull'anno, fosse superiore al 10% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

Le relazioni di verifica dovranno essere approvate dal Cda entro 30 giorni dalla data di riferimento del quadrimestre ad eccezione della relazione del quadrimestre settembre-dicembre che viene incorporata nel bilancio annuale.

Articolo 9. Cessazione dell'iscrizione.

9.1. L'iscrizione alla Società da parte dei soci cessa, oltre che per il recesso o l'esclusione del socio, anche per lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa della società stessa.

Articolo 10. Recesso ed esclusione dei soci.

10.1. È ammesso il recesso nei casi previsti dall'art.2473 del codice civile e nei casi contemplati dallo Statuto.

10.2. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti prescritti per l'ammissione, nel caso che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili e nel caso in cui si sia reso inadempiente rispetto alle obbligazioni derivanti dal presente statuto o a quelle assunte per suo conto dalla società.

10.3. È inoltre escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta e di amministrazione controllata.

10.4. Ha diritto di recedere il Socio che versi in stato di liquidazione (volontaria o forzata) o che abbia perduto i requisiti di ammissione.

10.5. Il Socio che intende recedere dovrà presentare domanda di recesso con comunicazione inviata presso la sede legale della Società mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta verificare i motivi che a norma di legge o di Statuto legittimino il recesso.

Art. 11. Capitale sociale.

11.1. Il capitale sociale ammonta ad euronovantaquattromilacinquecento/00(Euro94.500,00) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

11.2. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

Le nuove quote, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci, in caso di aumento di capitale devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi.

Art. 12. Limiti alla circolazione delle quote fra i soci.

12.1. Il socio che intenda in qualunque modo alienare, in tutto od in parte, anche a titolo gratuito, la propria quota o una parte della stessa, ad un altro socio, deve previamente comunicare la volontà e le condizioni di vendita al CdA che informerà tutti i soci della procedura di vendita.

12.2. Se la quota ceduta è quella di un Comune, tutti gli altri soci Comuni hanno il diritto di prelazione in proporzione alla propria partecipazione rapportata al capitale sottoscritto dai soli Comuni.

Art. 13. Limiti alla circolazione delle quote nel caso di alienazione ad estranei.

13.1. Il socio che intenda in qualunque modo alienare, in tutto od in parte, anche a titolo gratuito, la propria quota ad un estraneo deve previamente ottenere il consenso da parte del CdA allegando alla richiesta una dichiarazione rilasciata dall'estraneo nella quale lo stesso si impegna a rispettare lo statuto della società e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali in relazione al funzionamento della società.

13.2. Il CdA è tenuto ad esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione alla cessione della quota. Decorso i 30 giorni senza che il CdA si sia espresso, l'alienante può comunque procedere.

Art. 14. Competenze dell'assemblea. Termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.

14.1. Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi del Codice Civile.

14.2. L'assemblea delibera sulle materie stabilite dalla Legge e dallo Statuto.

14.3. La convocazione ed il funzionamento dell'assemblea sono regolate dalla Legge, salvo quanto stabilito nello Statuto.

14.4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata dall'organo amministrativo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi previsti dal Codice civile, il termine può essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni.

Art. 15. Convocazione dell'assemblea.

15.1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci per posta raccomandata o per PEC almeno 10 giorni liberi prima della data fissata.

15.2. Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea senza indugio allorché a richiederlo sono almeno 3 soci.

15.3. L'assemblea potrà essere convocata in uno qualsiasi dei territori dei Comuni soci.

15.4. L'assemblea delibera in particolare in merito a:

a) approvazione, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, del bilancio preventivo e del programma delle attività da svolgere con il relativo budget economico contenente l'eventuale determinazione del contributo annuale a carico dei soci nel rispetto del regolamento di gestione del contributo annuale fisso e variabile approvato dall'assemblea generale dei soci;

b) programma Leader, strategia di sviluppo locale predisposta sulla base delle procedure regionali, proposta organizzativa con relativo piano di lavoro e piano finanziario preventivo e consuntivo;

c) nomina dell'organo di amministrazione;

d) nomina dell'organo di controllo.

15.5. Le riunioni dell'assemblea possono anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 16. Presidente e segretario dell'assemblea.

16.1. L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vicepresidente del consiglio di amministrazione. In loro assenza il presidente dell'assemblea è eletto a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

16.2. Il presidente è assistito da un segretario da lui designato. L'assistenza di un segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Art. 17. Quorum costitutivi e deliberativi.

17.1. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% del capitale sociale.

17.2. In seconda convocazione è sempre validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato in assemblea;

17.3. L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

17.3 Sia in prima che in seconda convocazione i soci possono farsi rappresentare in assemblea in conformità a quanto previsto dal Codice civile.

Art. 18. Organo amministrativo.

18.1. L'amministrazione della società spetta esclusivamente all'organo amministrativo, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, escluse soltanto le attribuzioni tassativamente riservate all'assemblea dalla Legge o dallo statuto e dai regolamenti interni.

18.2. L'amministrazione della società è regolata dalla Legge, salvo quanto previsto nello statuto.

18.3. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a nove.

18.4. Possono essere nominati amministratori anche non soci.

18.5. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.

18.6. Il consiglio di amministrazione nomina anche un Vicepresidente, il quale sostituisce ad ogni effetto il Presidente in ogni caso di assenza od impedimento di questi ovvero quando la sostituzione sia deliberata dal consiglio di amministrazione per il compimento di singoli atti od operazioni.

18.7. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, fatta eccezione per le funzioni non delegabili per Legge.

18.8. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori.

18.9. I compensi degli amministratori sono regolati dall'art. 2389 Codice civile. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

18.10. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. I rimborsi sono deliberati dal consiglio di amministrazione ovvero sono disposti, qualora sia delegata ad un consigliere la gestione ordinaria della società, dal consigliere delegato. I rimborsi del consigliere delegato sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

18.11. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19. Convocazione e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

19.1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da un consigliere.

19.2. Può essere convocato presso la sede sociale o altrove.

19.3. Dev'essere convocato mediante avviso da comunicarsi per posta raccomandata, PEC o con qualunque altro mezzo idoneo a portare a conoscenza del destinatario l'avviso stesso, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

19.4. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri ed i sindaci se nominati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, salvo che debba adottarsi una deliberazione urgente ed indifferibile.

19.5. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni, le adunanze del consiglio di amministrazione si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente, assistito da un segretario da lui nominato, anche non facente parte del consiglio di amministrazione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

19.6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

19.7. In ogni caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 19bis. Bilancio Preventivo

19.bis.1 Il bilancio preventivo dovrà essere presentato per l'approvazione all'assemblea generale dei soci entro il 30 novembre di ciascun anno. La relazione di accompagnamento, approvata dal Cda, dovrà contenere una relazione sullo stato di equilibrio finanziario dell'ente alla data di approvazione della proposta da parte del Cda.

Art. 20. Rappresentanza sociale.

20.1. La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ovvero al Vicepresidente, nei casi previsti nell'art. 18, sesto comma, nonché agli amministratori delegati, nei limiti delle attribuzioni delegate, ed ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori, nei limiti stabiliti nella procura.

Art. 21. Regolamento Governance

21.1 Entro 3 mesi dalla costituzione, il Cda dovrà approvare il regolamento della Governance che avrà come contenuti:

- Procedure e Obblighi di informativa ai soci con particolare riguardo alla clausola di salvaguardia dei soci pubblici di cui all'art. 8bis dello Statuto.
- l'organizzazione della società (organigramma, modalità di gestione del personale con specifiche per quello destinato part-time al LEADER, procedure per l'assegnazione di incarichi esterni, i meccanismi per garantire pari opportunità sia all'interno della propria struttura che nella selezione dei beneficiari, procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 ecc.).
- le modalità di rispetto della normativa relativa al conflitto di interessi e anticorruzione di tutto il personale permanente e non del GAL (ivi compresi i membri dell'organo decisionale, gli eventuali collaboratori esterni e le loro eventuali strutture tecniche) nelle fasi di assistenza alla presentazione delle domande da parte dei richiedenti e di istruttoria e accertamento finale delle stesse da parte del GAL.
- i criteri per l'acquisizione, da parte del GAL stesso, di lavori di fornitura, installazione e servizi nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 22. Regolamento Contributi Consortili

22.1 Entro tre mesi dalla costituzione, il Cda sottoporrà all'assemblea dei soci per l'approvazione il Regolamento dei Contributi Consortili.

Art. 23. Collegio sindacale. Revisore legale dei conti.

23.1 La società può nominare un organo di controllo (monocratico o collegiale) a cui poter affidare anche la revisione legale dei conti o un revisore (persona fisica o società iscritta nell'apposito registro).

23.2 Nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria per Legge, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti dalla disciplina legislativa prevista in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato del Codice civile. Nel caso di nomina di un collegio sindacale lo stesso sarà composto di tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

23.3 L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 24. Esercizi sociali. Bilancio.

24.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2024 comprendendo anche i mesi dell'anno 2023.

24.2 Al termine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio a norma di Legge.

Art. 25. Scioglimento.

25.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio dovrà provvedere alla nomina del o dei liquidatori.

Art. 26. Liquidazione.

26.1 Eventuali attività residue e risultanti dal bilancio finale di liquidazione, regolarmente approvato, verranno suddivise tra tutti i soci in misura proporzionale alle quote da ciascuno possedute, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento.

Art. 27. Clausola compromissoria.

27.1 Qualunque controversia fra i soci ovvero fra i soci e la società, vertente su diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e qualunque

controversia promossa da o contro amministratori, liquidatori, revisori o sindaci, sarà decisa da un arbitro unico secondo il regolamento della Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Pisa.

L'arbitro giudicherà ritualmente e secondo diritto ed il lodo sarà impugnabile anche per la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Articolo 28. Richiami.

28.1 Per quanto non disposto dal presente Statuto valgono le norme previste dal Codice civile in materia di Società a Responsabilità Limitata e le norme tempo per tempo vigenti in materia di società a prevalente capitale pubblico.

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

**IL REVISORE UNICO
nominato con delibera
del Consiglio Comunale n. 8 del 03.03.2022**

PARERE DEL REVISORE UNICO
n. 47 del 08.09.2023

Il sottoscritto Dott. Raffaele Stanzione - Revisore Unico dei Conti del Comune di Crespina Lorenzana,

VISTI

- la proposta deliberativa del Consiglio Comunale avente ad oggetto ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DEL “GAL TERRE ETRUSCHE”. APPROVAZIONE STATUTO E PATTI PARASOCIALI, ed i relativi allegati;
- l'art. 4 comma 6 del D.Lgs 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, modificato e integrato dal D.Lgs 100/2017 che attribuisce agli Enti la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;

RITENUTO

- che l'adesione al partenariato del Gruppo di Azione Locale “GAL TERRE ETRUSCHE” rientri nella facoltà dell'Ente, così come riconosciuto dalla normativa sopra citata in tema di partecipazione pubblica nelle società

VISTI

- il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta ai sensi dell'art.239 del T.U.E.L.

Crespina Lorenzana, 8 settembre 2023

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Raffaele Stanzione

**Tra i Comuni soci fondatori del Consorzio a rl “Gal Terre Etrusche”
qui elencati:**

Sassetta - Monteverdi - Suvereto - Castagneto Carducci - Bibbona - Casale M.
- Guardistallo - Volterra - Pomarance - Montecatini VdC - Castelnuovo VdC –
Riparbella - Montescudaio - Castellina – Chianni - Santa Luce- Orciano -
Crespina Lorenzana – Palaia - Terricciola - Lajatico -Fauglia - Casciana Terme
Lari

si stipula quanto segue:

Art. 1 Obbiettivi

Il seguente patto parasociale, sottoscritto dai soci pubblici del Gal Terre Etrusche, d’ora innanzi denominato Consorzio, ha l’obiettivo di favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali di cui all’art. 2 dello Statuto del Consorzio, nell’interesse comune dei soci pubblici sottoscrittori. Tutti i partecipanti si impegnano a creare e mantenere le condizioni ottimali per cui siano rispettati gli obblighi previsti dalle norme Regionali per l’ottenimento e il mantenimento del riconoscimento Leader che è elemento sostanziale per il Consorzio perché possa operare come GAL nella gestione dei fondi FEASR e non solo. A tal fine, gli obblighi imposti dalla Regione per il riconoscimento Leader, si considerano parte integrante del patto e i sottoscrittori tutti si impegnano a rispettare le disposizioni vincolanti presenti nei bandi regionali per il riconoscimento Leader a cui partecipa il Consorzio.

Oltre agli obiettivi succitati, i soci pubblici si impegnano a creare le migliori condizioni possibili per sviluppare e mantenere una forte coesione territoriale accompagnata da percorsi condivisi che, nel rispetto delle peculiarità di ciascun sottoscrittore del presente accordo, riescano a creare utili economie di scala ed aumentino l’efficacia delle azioni attivate. La cooperazione dei sottoscrittori deve essere indirizzata a creare le migliori condizioni possibili per attivare un Agenzia di sviluppo territoriale capace di fornire servizi e soprattutto accesso a risorse a cui i Comuni, ad oggi, hanno difficoltà ad accedere singolarmente.

Art. 2 Conferenza Soci Pubblici

È istituita la Conferenza dei soci pubblici a cui hanno diritto di partecipare i delegati dei soci pubblici firmatari del presente patto parasociale.

La conferenza ha l’obiettivo di garantire il rispetto e il buon funzionamento del presente patto parasociale.

Art. 3 Organi

Organi della Conferenza dei soci pubblici sono:

Il Presidente della Conferenza

Il Coordinamento della Conferenza

L’Assemblea della Conferenza

Art.4 Presidente

Presidente della Conferenza è il Presidente del CdA del Consorzio.

Art.5 Coordinamento

Il Coordinamento della Conferenza dei socipubblici coadiuva l'attività del Presidente ed è composto da 7 membri, tra cui il Presidente del Cda del Consorzio e 6 membri eletti dall'Assemblea della conferenza in rappresentanza del territorio di cui:

- 2 in rappresentanza dei Comuni di:
Sassetta - Monteverdi - Suvereto - Castagneto Carducci - Bibbona - Casale M. - Guardistallo;
- 2 in rappresentanza dei Comuni di:
Volterra - Pomarance - Montecatini VdC - Castelnuovo VdC - Riparbella-
Montescudaio - Castellina - Chianni;
- 2 in rappresentanza dei Comuni di:
Santa Luce- Orciano - Crespina Lorenzana – Palaia - Terricciola – Lajatico -
Fauglia - Casciana Terme Lari;

Il Coordinamento della Conferenza dei soci pubblici si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno 2 membri.

Art.6 Assemblea della Conferenza dei soci pubblici

L'Assemblea della Conferenza dei soci è composta dai rappresentanti delegati dei soci firmatari del patto parasociale.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto e può delegare un altro membro o suo delegato.

L'Assemblea della Conferenza è convocata dal Presidente, all'interno dei territori dei Comuni sottoscrittori il presente patto, allorquando lo ritiene necessario, quando è previsto dagli articoli del presente patto parasociale o quando ne fanno richiesta almeno 3 soci.

In quest'ultimo caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea della Conferenza entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta. Il Presidente coordina i lavori dell'Assemblea della Conferenza e mantiene i rapporti tra i soci sottoscrittori del presente patto parasociale.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

L'Assemblea della Conferenza è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei partecipanti.

L'Assemblea della Conferenza delibera a maggioranza dei presenti.

Sui punti all'ordine del giorno che trattano di:

- Quote annuali variabili preventive o consuntive
- Indicazione candidati CdA e Presidente del Gal Terre Etrusche
- Rinnovo e modifiche Patto Sociale
- Sfiducia Costruttiva di cui all'art. 14 del patto parasociale,
per la validità delle delibere è necessaria il voto favorevole, in proprio o per delega, di almeno della metà dei soci sottoscrittori il patto parasociale.

Art. 7 Procedura nomina cda

Il Presidente del CdA, quando si tratta di rinnovare il consiglio di amministrazione del Gal Terre Etrusche, sentito il coordinamento, propone all'approvazione dell'Assemblea della conferenza i nominativi dei candidati al CdA referenti dei soci pubblici da sottoporre all'assemblea generale con indicazione del Presidente del Gal Terre Etrusche. L'eventuale voto contrario anche di un solo membro, che va sempre motivato, sospende il procedimento affinché il Coordinamento della Conferenza possa tener conto delle osservazioni e valutare eventuali correttivi permettendo al Presidente di riproporre all'Assemblea della Conferenza, nel più breve tempo possibile, una nuova proposta che potrà essere approvata con il voto favorevole di almeno la metà dei partecipanti.

Art. 8 Validità e modifiche patto

Il presente patto ha validità per 5 anni dalla data della firma del primo sottoscrittore o, se minore, per la durata del riconoscimento LEADER decretato dalla REGIONE TOSCANA; La prima scadenza è fissata per il 31/08/2028.

Il patto parasociale sarà tacitamente rinnovato dai soci partecipanti se nessuno lo denuncerà con comunicazione scritta a mezzo PEC a tutti gli altri partecipanti almeno 3 mesi prima della scadenza ufficiale e/o, se antecedente, nel momento dell'avvio da parte della Regione Toscana del nuovo iter o bando per ottenere il riconoscimento Leader per la gestione della nuova programmazione. Nella comunicazione è obbligatorio motivare la denuncia. Nel caso in cui uno o più soci procedano alla denuncia del patto parasociale, sarà convocata l'Assemblea dei soci pubblici entro e non oltre 30 giorni dalla data della denuncia al fine di approfondire le motivazioni e verificare eventuali proposte di modifica dei patti che possano soddisfare i soci pubblici denunciati.

I rappresentanti dei soci denunciati dovranno essere presenti all'Assemblea dei soci pubblici che vedono all'ordine del giorno la loro denuncia, in caso di assenza ingiustificata, la stessa denuncia si intende ritirata.

Per la validità delle delibere riguardanti il rinnovo o la modifica del presente Patto Parasociale è necessaria l'approvazione di tutti i partecipanti al Patto.

Art. 9 Recesso partecipazione

I soci pubblici si impegnano a non chiedere il recesso dal contratto sociale per tutta la durata di validità del presente patto parasociale; Il socio pubblico che volesse attivare la procedura di recesso deve inviare comunicazione scritta al CdA e al Coordinamento della Conferenza nei 6 mesi antecedenti la scadenza naturale del presente patto. L'invio della richiesta di recesso implica la contestuale denuncia del patto parasociale e l'attivazione della conseguente procedura prevista dall'art. 10 dello Statuto. L'eventuale recesso avrà efficacia solo alla scadenza naturale dei presenti patti parasociali.

Il socio recedente sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi sociali, compreso i debiti per eventuali quote deliberate dall'assemblea, fino alla data della cessazione del presente patto. Il capitale sociale sarà ridotto al 31/12 dell'anno in cui si è attivata procedura dell'importo della quota del socio pubblico cessata.

Art. 10 Clausola Salvaguardia

I soci pubblici, nel rispetto dell'art. 8 bis dello Statuto, si impegnano per il tramite dei propri rappresentanti delegati negli organi del Consorzio, a far sì che la gestione del Consorzio sia svolta nel rispetto dei principi e delle normative vigenti di finanza pubblica e non crei disequilibri finanziari agli enti pubblici.

Il Consorzio si doterà quanto prima di un Regolamento della Governance e di un Regolamento di Gestione degli Oneri Consortili, in cui sarà tra le altre cose, esplicitato il funzionamento della Clausola di Salvaguardia. Nel caso si verifichino le condizioni previste all'art. 8 bis dello Statuto, il Presidente è tenuto a convocare senza indugio il Coordinamento della Conferenza per relazionarla.

Se in tale occasione almeno 3 soci lo richiedono, dovrà essere convocata l'Assemblea della Conferenza dei soci entro e non oltre 20 giorni e la relazione dovrà essere inviata anche all'attenzione degli uffici finanza e ragioneria di ciascun Comune da parte del Presidente.

Nella l'assemblea della conferenza dei soci, il Presidente sarà tenuto a relazionare dettagliatamente sulla situazione e sarà posto ai voti l'attivazione della procedura prevista dall'art. 14 del presente patto parasociale.

Art. 11 Contributo annuale fisso e straordinario

La quota annuale consortile fissa dovrà essere prevista nel bilancio di previsione. Ove prevista, i soci si impegnano a versare la quota annua consortile fissa entro il 30/03 di ciascun anno o altra data proposta dal CdA. L'importo complessivo sarà suddiviso tra i soci socio pubblici secondo i parametri di cui all'allegato A.

L'allegato A potrà essere modificato dall'assemblea generale dei soci del Consorzio con l'approvazione del Bilancio Preventivo.

Eventuali contributi straordinari non potranno mai eccedere l'importo complessivo del capitale sociale e non potranno essere proposti nei bilanci preventivi precedenti all'anno 2025;

Art.12 Contributo annuo straordinario deliberato nel bilancio preventivo

Allorquando il CdA ritenesse necessario proporre l'istituzione di un contributo annuo straordinario, il Presidente del CdA, sentito il coordinamento della Conferenza, deve illustrare quanto prima all'Assemblea della Conferenza l'eventuale proposta anticipando agli stessi un'adeguata relazione economica finanziaria che deve essere inviata anche agli uffici finanza e ragioneria di ciascun Comune.

- se nell'Assemblea della Conferenza appositamente convocata, almeno **3 soci** non approvano la relazione e le proposte del Cda illustrate dal Presidente, motivando la propria posizione, il Coordinamento della Conferenza sarà tenuto ad inviare, in nome e per conto dei soci, le osservazioni emerse chiedendo al Presidente del CdA di proporre entro 20 giorni un piano alternativo che tenga quanto più conto delle osservazioni;

- se nell'ulteriore Assemblea della Conferenza da tenersi entro 10 giorni dal ricevimento della nuova proposta, almeno **6 soci** esprimono ulteriori riserve o dubbi motivati sulla proposta, il Coordinamento della Conferenza invierà senza indugio le ulteriori osservazioni al CdA con la richiesta al Presidente di attivare quanto previsto dall'art. 15 del patto.

Art. 13 Clausola sanzionatoria per violazione patto

La violazione delle norme del presente patto comporterà l'adozione di una penale a carico del contravventore commisurata al danno rilevato dal Coordinamento della Conferenza dei soci pubblici.

L'eventuale violazione dell'art. 9 del presente patto parasociale, che terminasse con il recesso anticipato del socio pubblico dal Consorzio Terre Etrusche, comporterà, oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, anche il mantenimento dell'obbligazione, fino alla successiva scadenza dei patti, inerente al pagamento delle quote fisse annue stabiliti dall'assemblea dei soci.

Art.14 Sfiducia costruttiva

Allorquando, al termine dei percorsi previsti dagli articoli 8 e 13 del presente patto parasociale, si verificasse un contrasto tra soci o parte di essi e il CdA, il Coordinamento è tenuto a richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione dell'Assemblea Generale dei soci ex art. 15.2 dello Statuto con all'ordine del giorno:

- 1.) analisi della situazione finanziaria e relazione del CdA;
- 2.) eventuale revoca del mandato al CDA e delibere conseguenti;

Art.15 Interpretazione Patti

Qualora fossero evidenziate differenti interpretazioni dei contenuti del presente patto, il/i soci dovranno demandare al Coordinamento della Conferenza dei Soci la questione perché sia emessa l'interpretazione prevalente. Sullo stesso tema, la Conferenza può essere chiamata in causa non più di una volta ogni 18 mesi. La decisione della Conferenza è vincolante.

Art.16 Clausola Compromissoria

I sottoscrittori del presente patto si impegnano a far sì che le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, siano preventivamente sottoposte al Coordinamento della Conferenza.

Nel caso in cui non fosse possibile trovare una mediazione soddisfacente per tutte le parti in tale sede, le controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di PISA, con un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

Art. 17 Modifica dei soggetti firmatari

Tutti i soci enti pubblici, detentori di una quota sociale del Gal Terre Etrusche, possono sottoscrivere il presente patto parasociale contestualmente al loro ingresso nella compagine sociale.

Art.18 Norma transitoria

I Comuni di Portoferraio, Volterra, Palaia, Fauglia, Marciana, Castellina Marittima, Montecatini VdC, Sassetta, Monteverdi Marittimo, Chianni, Lajatico, sono considerati esenti dalla sanzione di cui all'art. 13 comma 2 dei presenti patti, quando la domanda di recesso anticipato sia dovuto a obblighi normativi relativi alla partecipazione nel Consorzio GAL Etruria in liquidazione.

Patto parasociale: Soci pubblici Gal Terre Etrusche

In tal caso sarà necessario coordinare l'effettività di recesso con la Regione Toscana perché siano rispettate le condizioni del mantenimento della qualifica Leader del Consorzio.

I Comuni che avranno chiesto il recesso, preso atto che i loro territori resteranno comunque inseriti nell'ambito territoriale gestito dal Consorzio Gal Terre Etrusche per l'erogazione dei contributi Feasr per tutto il periodo di gestione 2023-2027, dovranno stipulare con il Gal Terre Etrusche apposito accordo di Partenariato in cui manterranno un onere annuo equivalente a quello precedente.

ALLEGATO A

Parametri Quote consortili annuali fisse

Comuni

Enti fino a 1000 abitanti	:	500,00
Enti fino a 5000 abitanti	:	1.000,00
Enti fino a 9.999 abitanti	:	1.450,00
Enti oltre i 9.999 abitanti	:	1.900,00

Altri soggetti

Diramazioni locali di associazioni Nazionali, Fondazioni, CCIAA e altri Enti di diritto pubblico	:	1.000,00
Distretti Rurali	:	500,00
Piccole associazioni locali	:	200,00